

n. 54/2022

TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.	CARLO	CALVARESI	Presidente
dott.	GIOVANNI	CIRILLO	giudice relatore
dott.	NINETTA	D'IGNAZIO	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA DELLA PROCEDURA CONTROLLATA
(ART. 270 CC II)

Letta la domanda ex artt. 268-269, 27 comma 2 CC II presentata nella proc. in oggetto da

dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento l'avv. Sperandii Arnaldo, con studio in via Colombo n. 19 Roseto degli Abruzzi c.f. SPRRDL75M06E058N, nominato in data 19.12.2021;

letta la relazione particolareggiata presentata dall'avv. ARNALDO SPERANDII, quale professionista delegato che costituisce il gestore della crisi;

preso atto che ricorrono, nella fattispecie "de qua", i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2 e ss., D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche e, segnatamente: i ricorrenti risultano versare in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 comma 1, numero 2) del citato codice della crisi e dell'insolvenza ex D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, definito come lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori; i ricorrenti risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 comma 1, numero 3) del citato codice della crisi e dell'insolvenza ex D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, qualificato dal legislatore come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi del presente codice; i due ricorrenti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2 comma 1 numero 5 del CCII che definisce come consumatore: "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente



svolta, anche se socio di una società in nome collettivo, o socio accomandatario di una società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, purché si tratti, di debiti estranei a quelli sociali; i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo relativo alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, Sezione I e II del citato CC. II.; i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la presente istanza; i ricorrenti non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte; non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con grave colpa, frode o malafede; non hanno subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge 3/2012; hanno fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

preso atto che trattasi di procedura c.d. familiare di cui all'art. 66 del codice della crisi e dell'insolvenza, in quanto "il sovraindebitamento ha un'origine comune";

preso atto che, per tale ragione, gli istanti hanno inteso proporre un piano unitario, un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento;

che, in considerazione della situazione concreta, i ricorrenti hanno optato per la liquidazione di tutti i loro beni ai sensi degli artt. 268-277 CCII, al fine di porre rimedio alla situazione complessiva di sovraindebitamento in cui versano i coniugi e che rende impossibile il sostentamento delle spese per la sopravvivenza propria e della propria famiglia;

che la domanda oggetto del presente ricorso è corredata di tutta la documentazione prevista dalla predetta legge - consegnata al professionista facente funzioni di OCC per i controlli e le verifiche necessarie - e risulta rispettosa dei requisiti richiesti;

che, alla data odierna, la composizione della massa debitoria è indicata nelle apposite relazioni redatte dal professionista facente funzioni di OCC, che qui devono intendersi integralmente trascritte;

ATTIVO PATRIMONIALE

PROPRIETÀ IMMOBILIARI

A.1. UNITÀ IMMOBILIARI Appartamento

I ricorrenti () sono comproprietari, per la quota del 50% ciascuno, di un appartamento sito in Silvi (TE) dove hanno la residenza (hanno quindi in totale il 100% dell'immobile):

- unità immobiliare 1 : Foglio n. 16, particella 425, sub. 15 , zona cens. 1, Cat. A/2 , classe 3 consistenza 7,5 vani 122 mq rendita €.774,69;



il solo _____ è proprietario per la quota di 1/3 dei seguenti immobili rivenienti da successione siti in Cellino Attanasio:

Unità immobiliare 2 : Foglio n. 2, particella 150, Categoria A/3 Classe 3 vani 6,5 € 265,20; Unità

Immobiliare 3: Foglio n. 2 , particella n. 205 , Qualità classe Semin arbor, 02 superficie 10 are, Reddito Domenicale € 0,49 Agrario euro 0,41;

per stimare il valore di detti immobili si è provveduto a valutarli ad un valore medio OMI (Tabella Agenzia Entrate) unitamente alla valutazione catastale e sono i seguenti:

Immobile 1:

Valore Omi di mercato mq. (€ 970,00 min. € 1.450,00 max- media € 1.210,00).

Superficie totale immobile 122 mq (122 x 1.210,00)

Totale valore presunto € 136,884,00 (doc. vedere tabella Valore Omi)

Valore Catastale = € 89.476,70 (tabella calcolo Agenzia entrate - rendita riv. 5% X 110)

Media Valore OMI-Valore Catastale: $(13.6884+89476,70)/2 = 113.180,35$

Immobile 2:

Valore Omi di mercato mq (€ 500,0 min. € 730,0 max- media € 615,00).

Superficie totale immobile 166 mq (166 x 615,00) Totale valore presunto € 102.090,00

Valore quota assegnata al sig. _____ 1/3 € 34.030,00 (doc. Vedere valori omi allegati)

Valore catastale immobile(tabella calcolo) € 30.630,60 -quota $\frac{1}{3}$ _____ = €10.210,2

Media Valore OMI-Valore Catastale: $(34030+10210,2)/2 = 22.120,1$











PATRIMONIO OFFERTO IN LIQUIDAZIONE



L'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione.

Deve quindi essere affermato che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di realizzo dei beni ceduti ai creditori indicati nella domanda di liquidazione non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione della liquidazione come proposta ai creditori.

In conclusione, la proposta, come formulata, soddisfa, in via di prima approssimazione e salvi maggiori accertamenti successivi, i requisiti di legge.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata.

Nomina giudice delegato il dott. GIOVANNI CIRILLO.

Nomina il liquidatore nella persona dell'avv. ARNALDO SPERANDII.

Autorizza i ricorrenti a trattenere €. 1.800,00 per fare fronte alle ordinarie esigenze di vita ed eventuali urgenze, valutato il costo dell'affitto in seguito al rilascio dell'unico immobile di proprietà dove ora risiedono, somma che viene quindi esclusa dalla presente procedura.

Dispone che non possono essere iniziate e/o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno prestato la proposta da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore nonché la sospensione nei confronti dei titolari di crediti impignorabili, ivi inclusi i pignoramenti del quinto dello stipendio.



di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201. Si applica l'articolo 10, comma 3 CC II.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, qualora vi siano.

La presente sentenza è titolo esecutivo ed è posta in esecuzione a cura del liquidatore.

Dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia.

Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata, a cura del liquidatore, presso il registro delle imprese.

Ordina, qualora vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore.

La sentenza è notificata dalla cancelleria al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Teramo, 27.12.2022

Il Giudice del. rel. ed est.

Dott. Giovanni Cirillo

Il Presidente
Dott. Carlo Calvaresi

